

Il singolo condomino deve consentire l'uso del suo cortile o accesso alla sua proprietà privata per lavori condominiali ai sensi dell'art. 843 del Codice Civile. Questa norma consente l'accesso al fondo del vicino se vi è la necessità di costruire o riparare un muro o altra opera propria oppure comune. La norma riconosce, nel caso vi sia un danno, un'adeguata indennità. In caso di reiterato diniego da parte del condomino proprietario del cortile, può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria per ottenere l'accesso